



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

IL DIRETTORE

a UNICMI
Direttore Generale - dott. Pietro Gimelli
unicmi@pec.it
unicmi@unicmi.it

e, p.c. a FINCO
Direttore Generale – dott. Angelo Artale
a.artale@fincoweb.org

Oggetto: Obblighi di cui all'art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all'art. 18, c. 22, dell'Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all'art. 15, c. 1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12-A)

Riferimenti:

nota UNICMI del 11.06.2024 con oggetto "la certificazione di corretto montaggio e corretta installazione delle barriere di sicurezza" – prot. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 9244 del 11.06.2024

Con riferimento alla tematica in oggetto, a conclusione dell'approfondimento svolto in collaborazione con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito di uno specifico tavolo di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Per l'emissione del certificato del Produttore, il documento di riferimento è il *Manuale di installazione* (EN 1317-5:2012), redatto dallo stesso produttore e fornito all'esecutore in accompagnamento al dispositivo di sicurezza stradale; il *Manuale* è inoltre indispensabile per:

- il conforme montaggio e l'installazione in cantiere;
- l'adattamento alle condizioni di installazione sulla strada;
- la manutenzione durante la vita utile.

A tal proposito si ribadisce che la ditta installatrice ed il Direttore dei lavori devono attenersi alle disposizioni contenute nel *Manuale di installazione*, fatte salve le modeste variazioni di adattamento alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada

che dovessero essere necessarie, come disciplinato dall'art. 5 dell'Allegato al D.M. 21/06/2004, n. 2367, e il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* deve dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle predette indicazioni.

Il certificato che il Produttore è tenuto a rilasciare ai fini del collaudo riguarda quindi le attività di montaggio ed installazione del dispositivo, dove si intende per:

- *montaggio*, l'assemblaggio dei vari componenti del dispositivo, da eseguire secondo le istruzioni che il Produttore ha raccolto nel *Manuale*;
- *installazione*, l'inserimento del dispositivo nel corpo stradale con riferimento alle caratteristiche specifiche del sito a cui è destinato. L'attività di installazione può richiedere adattamenti del prodotto alle condizioni specifiche del sito. Tali adattamenti devono essere gestiti in base alle indicazioni del *Manuale* e sono da distinguere dalle "modifiche di prodotto" apportate prima dell'immissione sul mercato e valutate dall'Ente Notificato in base alle indicazioni della norma EN 1317-5 Appendice A.

Le due fasi, di montaggio e di installazione, non sono necessariamente distinte temporalmente e non è detto che il montaggio anticipi sempre l'installazione; in alcuni casi, infatti, non è possibile ultimare il montaggio del dispositivo prima di procedere con l'installazione.

In base all'enunciato dell'articolo di legge, la *certificazione di corretto montaggio ed installazione* è da intendersi riferita a tutti i prodotti e componenti forniti dal medesimo produttore nell'ambito della categoria OS 12-A.

La *dichiarazione di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale* è resa dal Produttore in base all'acquisizione di evidenze, anche documentali, relative al rispetto di tutte le indicazioni contenute nel *Manuale*. Per i prodotti immessi sul mercato con marcatura CE, la norma tecnica armonizzata indica i contenuti del *Manuale*. Per i prodotti o componenti per i quali non è prevista la marcatura CE (transizioni, varchi, dispositivi salva motociclisti...), fanno riferimento gli elaborati tecnici (disegni, relazioni tecniche, istruzioni) predisposti nell'ambito del progetto dell'installazione in accompagnamento al prodotto.

Tali evidenze dovranno essere rese al Produttore dall'Esecutore dei Lavori, mediante la compilazione di apposite *schede di controllo*. Le predette schede andranno compilate in ogni parte e dovranno riguardare:

- gli elaborati di progetto di sistemazione dei dispositivi su strada (schede compilate dalla Direzione Lavori);
- la conferma da parte dell'installatore del rispetto delle indicazioni di montaggio ed installazione (schede compilate dall'Installatore), corredata dalle prove effettuate in cantiere.

In particolare, con riferimento alle *attività progettuali*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire evidenze del corretto espletamento delle attività che la legge prescrive per la sistemazione su strada dei dispositivi individuati, *i.e.*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze: della corretta esecuzione delle attività preliminari di progettazione stradale consistenti nell'individuazione delle zone da proteggere e delle classi di protezione da adottare in base alla tipologia di strada e ai volumi di traffico; dell'adattamento dei dispositivi scelti alla specificità del supporto (cordoli e rilevati); della corretta protezione

degli ostacoli fissi; del rispetto dello spazio di lavoro delle barriere; della corretta gestione delle parti terminali di barriera, dei varchi e delle transizioni, dei collegamenti, da progettare, tra dispositivi di sicurezza o tra elementi del corpo stradale posti in successione; delle valutazioni a calcolo; delle prove effettuate preliminarmente all'installazione.

Con riferimento, invece, alle *attività di cantiere*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire: evidenze del rispetto di tutte le indicazioni relative al montaggio dei dispositivi (rispetto della sequenza di montaggio dei componenti, applicazione delle coppie di serraggio dei collegamenti bullonati, ecc.); evidenze della corretta installazione in relazione alle indicazioni del Manuale e delle indicazioni relative alla sistemazione su strada dei dispositivi; informazioni relative alle attrezzature impiegate ed agli esiti delle prove effettuate su strada, che confermano il rispetto delle prescrizioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

Le evidenze fornite dall'Esecutore dei Lavori mediante le *schede di controllo* di cui sopra sono a supporto della certificazione del Produttore che pertanto potrà essere rilasciata solo in esito ad una verifica dei contenuti delle evidenze acquisite.

Il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* sopra menzionato costituisce un'evidenza aggiuntiva, a supporto della certificazione del Produttore. Ad ogni modo l'emissione di quest'ultima non è vincolata al rilascio del primo. Si tratta, infatti, di due strumenti che si collocano su piani e in momenti diversi dell'iter dell'appalto e non è stabilito tra loro alcun nesso di successione temporale.

In ogni caso il predetto certificato non potrà essere rilasciato a fronte di documentazioni incomplete.

Esso garantisce il funzionamento del dispositivo al momento del collaudo. La garanzia del funzionamento del dispositivo durante tutta la durata della sua vita utile presuppone il regolare espletamento delle attività di manutenzione da parte del gestore/concessionario della strada, secondo le indicazioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

La certificazione del Produttore è prodromica all'emissione del certificato di collaudo, e comunque deve essere resa prima dell'apertura al traffico, anche quando ciò avvenga con presa in consegna anticipata delle aree da parte della stazione appaltante in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo.

Il Produttore, ai sensi di legge, è tenuto a certificare il corretto montaggio e la corretta installazione dei dispositivi, in altri termini ad attestare che gli stessi siano nelle condizioni di poter funzionare in opera, nelle condizioni di progetto, in modo analogo a quanto testato in campo prove.

Ne consegue che il *certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi*, rilasciato dal Produttore, deve essere emesso da un tecnico qualificato e dotato di rappresentanza legale dell'azienda produttrice, requisito quest'ultimo che va comprovato mediante idonea documentazione da allegare al certificato.

Ai fini del requisito tecnico qualificativo, tale soggetto dovrà essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria e iscritto all'albo professionale nel pertinente settore.

Infine, considerati i contenuti del suddetto approfondimento, sarà cura di questa Agenzia provvedere ad informare i gestori stradali riguardo le valutazioni emerse.

Il Direttore

ing. Domenico Capomolla



DOMENICO
CAPOMOLLA
09.01.2025 12:43:20
GMT+01:00